

DIAMICO

27281/11



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 25273/2008

- Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Pres.te f.f. - Cron. 27281
- Dott. MARIO ADAMO - Presidente Sezione - Rep.
- Dott. GIUSEPPE SALME' - Consigliere - Ud. 25/10/2011
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere - PU
- Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere
- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere
- Dott. ANTONIO IANNIELLO - Rel. Consigliere
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere
- Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25273-2008 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTARI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, delega in calce al ricorso;

2011

788



- **ricorrente** -

contro

MALKO MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio
dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato FURNARI ALESSANDRO, per delega
in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 401/2007 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 24/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO
IANNIELLO;

uditi gli avvocati Antonella PATTERNI, Paolo BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso
per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli
altri.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

La Corte,

premessi che con sentenza depositata il 24 ottobre 2007, la Corte d'appello di Brescia, riformando la decisione di primo grado, ha condannato l'INPS a pagare a Maria Teresa Malko - titolare con decorrenza dall'aprile 1997 di pensione di anzianità a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), attribuita con comunicazione del 29 ottobre 1997 - la somma di € 160.307,73, oltre accessori, da lei richiesta, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7 settembre 2006, a titolo di maggior importo della quota capitale della pensione, liquidata dall'INPS con coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo e approvati dal comitato di vigilanza del Fondo medesimo con deliberazione dell'8 marzo 1988, anziché quelli diversi e maggiori stabiliti dalla tabella allegata al D.M. 19 febbraio 1981;

che, in proposito, la Corte territoriale ha preliminarmente ritenuta infondata l'eccezione proposta dall'INPS di decadenza del diritto ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 D.L. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992, accogliendo poi nel merito la domanda;

che con ricorso notificato ex art. 149 c.p.c., con consegna all'ufficio postale di Roma Prati il 23 ottobre 2008, l'INPS ha chiesto la cassazione della predetta sentenza, con due motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione dell'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nelle L. 14 novembre 1992 n. 438 e alla violazione degli artt. 34 L. 13 luglio 1965 n. 859, 13 L. 12 agosto 1962 n. 1338, in relazione al D.M. 19 febbraio 1981, 2, comma 503° L. 24 dicembre 2007 n. 244 e 12 delle disposizioni preliminari al codice civile;

che, in particolare, sotto il primo profilo l'Istituto sostiene una interpretazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70 (e successive modificazioni)

diversa da quella fatta propria da queste sezioni unite con la sentenza n. 6491 del 1996 (e recentemente ribadita con la sentenza del 29 maggio 2009 n. 12720), affermando che la decadenza ivi prevista è applicabile anche all'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di richiesta di riliquidazione di una prestazione previdenziale già erogata;

che queste sezioni unite sono state investite, su iniziativa della sezione lavoro (ordinanza 11 giugno 2010 n. 14072), del tema coinvolto dal ricorso, relativo alla interpretazione dell'art. 34 L. 13 luglio 1965 n. 859, anche alla luce degli interventi legislativi successivi, in quanto la sezione rimettente non ritiene appagante l'orientamento al riguardo espresso con la decisione di queste sezioni unite del 20 ottobre 2009 n. 22154;

rilevato che l'interpretazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639/'70, oggetto del primo motivo del ricorso dell'INPS è stata anch'essa oggetto di nuova investitura nei confronti di queste sezioni unite da parte della sezione lavoro della Corte con tre ordinanze, cui è seguita l'assegnazione a questa medesima udienza dei tre procedimenti relativi;

che a quest'ultimo riguardo, queste sezioni unite, rilevando la sopravvenienza dell'art. 38, commi 1°, lett. d) e 4° D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, che integra la disciplina di cui al citato art. 47, con efficacia parzialmente retroattiva, hanno valutato che tale *ius superveniens*, che investe l'argomento in ordine al quale era richiesto a queste sezioni unite una rivalutazione del proprio precedente orientamento, solleciti la sezione lavoro ad una rivisitazione complessiva della disciplina della materia, al fine di stabilire, anche alla luce di tali norme, la persistenza o non del proposito di richiedere a queste sezioni unite il *revirement* prospettato nell'ordinanza interlocutoria precedente la loro approvazione;

che, in proposito, queste sezioni unite hanno pertanto disposto la restituzione degli atti alla sezione lavoro della Corte, cui è rimessa la valutazione suddetta;

che appare altresì necessario disporre analogo provvedimento anche con riguardo al ricorso in esame, in ragione del fatto che anche in questa sede viene in evidenza il tema suddetto, relativo alla interpretazione dell'art. 47 D.P.R. sotto il profilo indicato, comune a quello di cui ai tre procedimenti citati;

P.Q.M.

La Corte restituisce alla sezione lavoro gli atti, in ragione del fatto che nel giudizio è presente una questione preliminare in ordine alla quale sono stati restituiti, in altri giudizi, gli atti alla medesima sezione perché valuti l'opportunità di una nuova valutazione della materia, alla luce dello *ius superveniens* al riguardo intervenuto con la legge n. 111 del 2011.

Roma, ^{22 NOVEMBRE} 25 ottobre 2011

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA

Deposita in Cancelleria

oggi 19 DIC. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 2,66
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: D AMICO
IL: 21/12/2011

Numero: 27281

Anno: 2011

Civile

N.2 COPIE: Legale
DIRITTI €ur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: boer
IL: 21/12/2011